

terle l'elenco delle autorità autorizzate a consultare direttamente il SIS, di cui all'articolo 101, paragrafo 4, della convenzione. Il Comitato dell'articolo 36 si è dichiarato d'accordo affinché l'ultimo aggiornamento di tale elenco sia trasmesso all'ACC dopo essere stato sottoposto al Consiglio GAI del 27 marzo 2000. Nel frattempo tale elenco è stato esaminato dall'ACC, che ha incaricato il suo Presidente di ricordare ai presidenti delle autorità di controllo nazionali e al Presidente del Comitato dell'articolo 36 il ruolo delle autorità nazionali nell'esame del rispetto delle condizioni di accesso al SIS.

CAPITOLO III: CAMPAGNA D'INFORMAZIONE

III.1. Campagna d'informazione sui diritti dei cittadini nei confronti del SIS

Nel 1997, l'ACC aveva deciso di varare in tutti paesi una campagna d'informazione destinata ai cittadini dal titolo "Il sistema di informazione Schengen vi riguarda". L'ACC aveva infatti constatato un insufficiente esercizio dei diritti del cittadino e soprattutto del diritto di accesso e di verifica dei dati. Uno dei motivi di questo deficit è la mancanza di informazione diretta al pubblico. Essa ha dunque deciso di informare i cittadini dei loro diritti nei confronti del SIS mediante opuscoli.

L'ACC ha ottenuto dagli organi Schengen che sostenessero la campagna di informazione, incaricandosi della stampa degli opuscoli informativi e della loro diffusione alle frontiere esterne di Schengen.

L'ACC ha proceduto a varie riprese alla valutazione di tale campagna. A tre anni dal suo avvio, gli opuscoli dell'ACC sono diffusi nella maggior parte degli Stati membri. Il numero di domande di accesso presentate da cittadini ai quali è stato rifiutato l'ingresso nel territorio Schengen è notevolmente aumentato in seguito a tale campagna, dimostrandone l'efficacia. Gli Stati membri hanno ricevuto numerose domande di accesso relative a segnalazioni di cui i cittadini erano oggetto. (In Francia, la CNIL ha ricevuto 367 domande di accesso fra il 1° marzo 1999 e 29 febbraio 2000). Va rilevato che una ventina di persone si sono inizialmente rivolte al Segretariato dell'ACC per ottenere orientamenti quanto ai passi da compiere. Per migliorare il trattamento delle domande per le quali è necessaria l'applicazione della procedura di cooperazione definita dall'ACC in base all'articolo 114, paragrafo 2, della convenzione, il gruppo di esperti che ha ideato l'opuscolo informativo si è riunito nel dicembre 1999 e ha individuato vari problemi in merito ai quali le autorità di controllo sono state invitate a pronunciarsi attraverso due questionari.

L'ACC deplora tuttavia che finora le autorità competenti francese e olandese non abbiano ancora fornito gli strumenti necessari al lancio di tale campagna di informazione dei cittadini.

III.2. Pagina Internet dell'ACC

Mossa dalla stessa volontà di informare il cittadino sui suoi diritti, nel 1998 l'ACC ha deciso di creare una pagina Internet. Il cittadino ritroverà informazioni sui suoi diritti e sull'attività dell'ACC. Prevista nel corso del 1999, la disponibilità di tale strumento per il pubblico è stata ritardata: l'integrazione di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea - sarà il sito del Consiglio ad ospitare la pagina dell'ACC - impone modifiche tecniche al progetto in corso. L'ACC dovrebbe poter aprire il proprio sito nel corso di quest'anno.

III.3. Presentazione della relazione annuale alla sessione annuale e alla conferenza stampa di Firenze

L'ACC ha presentato la relazione sulle sue attività per il 1998/1999 nella conferenza stampa organizzata a margine della sessione annuale svoltasi nel maggio 1999 a Firenze. La stampa internazionale si è mostrata particolarmente interessata al ruolo e alle competenze dell'ACC nel sistema Schengen, al funzionamento del SIS, al tipo di dati in esso contenuti e gli strumenti di accesso di cui dispone il cittadino, così come al futuro dell'ACC.

Le relazioni sono state diffuse dalle autorità di controllo nazionali utilizzando gli stessi canali di cui si avvalgono per le loro relazioni nazionali e, in taluni casi, Internet. Sono state altresì trasmesse al Parlamento europeo dal Presidente dell'ACC. In alcuni paesi si sono tenute conferenze stampa per presentare il documento e per sensibilizzare il pubblico.

CAPITOLO IV: INTEGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA E ACQUIS DELL'ACC

Ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, le decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo e gli atti adottati ai fini dell'applicazione della convenzione da parte di autorità alle quali il Comitato esecutivo ha conferito potere decisionale costituiscono acquis comunitario. Diverse di queste decisioni riguardano l'ACC, in particolare quelle che riconoscono la sua indipendenza, l'autonomia della sua linea di bilancio, i bilanci annuali e l'accesso alla documentazione e alle informazioni Schengen ecc.

Su richiesta del Gruppo centrale Schengen, l'ACC ha redatto l'elenco del suo acquis, nella prospettiva dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'Unione Europea (allegato 7), nel quale erano enumerati i pareri adottati dall'ACC e le decisioni adottate dagli organi esecutivi di Schengen in merito al funzionamento dell'ACC e alla sua indipendenza.

Tale elenco è stato trasmesso al Consiglio dell'Unione Europea e al Presidente del Gruppo centrale il 18 maggio 1998.

L'11 dicembre 1998, l'ACC ha approvato una nota supplementare relativa al suo acquis istituzionale e funzionale e l'ha trasmessa al Gruppo centrale e al Comitato esecutivo Schengen, oltre che al Consiglio dell'Unione Europea, affinché fosse sottoposta all'esame del Gruppo "Acquis di Schengen" dell'UE all'inizio del 1999. L'ACC ha inoltre conferito al Presidente il mandato di illustrare la portata di tale nota dinanzi al Comitato esecutivo. Il presidente dell'ACC ha presentato il documento al Comitato esecutivo a Berlino, il 16 dicembre 1998, e ha motivato una richiesta di bilancio supplementare per l'ACC, che chiedeva un segretario a tempo pieno per il proprio segretariato. I Ministri hanno respinto tale domanda supplementare e hanno convenuto di affidare l'esame dell'acquis organizzativo dell'ACC al Gruppo centrale.

Tale punto non è stato trattato dal Gruppo centrale né nella riunione del 19 febbraio 1999 né successivamente, nonostante un sollecito rivolto dall'ACC al Presidente di tale gruppo.

Nessuno dei pareri dell'ACC o delle decisioni che la riguardano è stato incorporato nell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione Europea. Il Consiglio dei Ministri ha adottato, il 20 maggio 1999, una decisione del Consiglio concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990¹. Con tale decisione il Consiglio si impegna a provvedere al segretariato dell'ACC e a fornirle i mezzi logistici necessari all'organizzazione delle sue riunioni a Bruxelles, oltre che a rimborsare le spese di viaggio dei suoi membri per le riunioni dell'ACC a Bruxelles o dei suoi esperti per i controlli a Strasburgo. Nella decisione si constata inoltre che l'ACC dovrà adattare il suo regolamento interno alla nuova situazione.

L'ACC deplora che, in seguito ad un'interpretazione restrittiva del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea allegato al trattato di Amsterdam, l'acquis dell'ACC ottenga come base giuridica unicamente quella dell'ACC stessa.

L'ACC rileva quindi che i suoi pareri e le sue raccomandazioni costituiscono un insieme la cui base giuridica è fondata su quella dell'ACC stessa, che deve essere presa in considerazione dagli Stati che applicano attualmente l'acquis di Schengen e da ogni nuovo Stato che si unirà ad essi.

CAPITOLO V : FUNZIONAMENTO DELL'ACC

V.1. Riunioni

Dal marzo 1999 l'ACC ha tenuto sette riunioni plenarie, alle quali si aggiungono 2 riunioni degli esperti incaricati del controllo del C.SIS, una riunione del gruppo sul diritto di accesso e la sessione annuale svoltasi a Firenze.

¹ Decisione approvata dal Consiglio il 20.05.1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale GU L 176 del 10.07.1999, pag. 34.

V.2. Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

Nel dicembre 1999, i Sigg. B. De Schutter (delegazione belga) e G. Buttarelli (delegazione italiana) sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vicepresidente.

V.3. Bilancio dell'ACC e sostegno del Segretariato

Non essendo state integrate nell'acquis di Schengen le decisioni degli organi esecutivi di Schengen relative alla linea di bilancio dell'ACC, garanzia della sua indipendenza, l'ACC non dispone più di una propria linea di bilancio né dispone di personale a tempo pieno per provvedere al segretariato.

Il bilancio dell'ACC e il sostegno da parte del Segretariato sono aspetti fondamentali per l'efficacia delle sue attività e per l'esercizio delle sue competenze. Gli organi esecutivi di Schengen hanno per molto tempo rifiutato di dotare l'ACC dei mezzi indispensabili al suo funzionamento indipendente prima di assegnarle un bilancio simbolico che le offra un minimo di garanzie¹.

Nella sua decisione, il Consiglio non ha tenuto conto delle competenze dell'ACC attribuitele dalla Convenzione. Va rilevato che il bilancio di funzionamento di Schengen era, fino al 1° maggio 1999, approvato dal Comitato esecutivo di Schengen. Mentre i bilanci relativi al funzionamento del SIS sono stati ripresi nell'acquis, la linea di bilancio autonoma assegnata all'ACC, che rientra tuttavia nella definizione dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, è stata esclusa. L'ACC non ha potuto neppure disporre del saldo del suo bilancio.

Si ricorda che questo bilancio comprendeva spese connesse con le competenze dell'ACC attribuitele dalla Convenzione e per le quali le autorità nazionali non dispongono di stanziamenti : spese di viaggio e di soggiorno degli esperti dell'ACC per il controllo del C.SIS, spese per l'elaborazione degli opuscoli per informare i cittadini sui diritti nei confronti del SIS, l'organizzazione della sessione annuale dell'ACC, la presentazione della relazione annuale, la traduzione e la stampa di quest'ultima.

Il Consiglio dell'UE si è impegnato naturalmente a sostenere l'ACC segnatamente per quanto riguarda la traduzione dei documenti o la riproduzione della relazione annuale, ma l'ACC non avrà più un sostegno per quanto riguarda il suo compito d'informare i cittadini mediante conferenze stampa e campagne d'informazione. I bilanci delle autorità nazionali di controllo non sono sempre in grado di coprire spese supplementari.

Preoccupata per tale assenza palese di sostegno degli organi esecutivi dell'Unione europea, l'ACC continua a sostenere di dover disporre delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle sue competenze. Essa si augura che sia istituito tra breve un segretariato comune alle autorità di controllo comuni esistenti nel Terzo Pilastro del TUE, che preceda un ravvicinamento delle autorità di controllo comuni stesse. Questa fase potrà essere superata solo svolgendo una riflessione approfondita sul ruolo delle autorità di controllo istituite a livello europeo e sui mezzi da assegnare loro affinché non costituiscano soltanto un pretesto per autorizzare il funzionamento di strumenti di polizia.

V.4. Regolamento interno

La decisione del Consiglio del 20 maggio 1999 sull'ACC contiene il seguente considerando :

“considerando che il 2 febbraio 1996 l'autorità di controllo comune ha approvato il suo regolamento interno, modificato da ultimo il 27 aprile 1998, al quale occorre che essa apporti gli adattamenti necessari a seguito dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;”

¹ Nel 1997, il bilancio dell'ACC (70.400,52 EURO) corrispondeva allo 0,011% del bilancio globale del Segretariato Schengen (6.258.493,45 EURO).

Nel 1998, il bilancio del Segretariato ha registrato un aumento (6.753.336,77 EURO) e quello dell'ACC vi contribuiva a concorrenza dello 0,012%. Per i primi 6 mesi il bilancio dell'ACC ammontava a 43.381,37 EURO.

Nel 1999, la proposta dell'ACC (137.580,91 EURO) corrispondeva allo 0,021 del bilancio globale del Segretariato Schengen.

Il bilancio dell'ACC approvato corrisponde al primo semestre 1999 e ammonta a 43.381,37 EURO. La chiave di ripartizione è la seguente: Gruppo 1 (Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria e Portogallo): 4.333,80 EURO; Gruppo 2 (Belgio e Paesi Bassi): 2.101,84 EURO + Lussemburgo 130,12 EURO; Gruppo 3 (Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia): 2.166,91 EURO + Islanda 43,38 EURO.

L'ACC non ha adattato il suo regolamento interno. Essa ritiene che le incompatibilità tra il regolamento interno dell'ACC e la decisione del Consiglio riguardino solo aspetti pratici e organizzativi, considerato che l'ACC dipende ora de facto dal Consiglio, che ospita le sue riunioni. Nessuna modifica è apportata alle sue competenze. L'ACC continua inoltre a rivendicare un'indipendenza compatibile con le sue competenze, non consentita dall'attuale situazione. Essa considera pertanto che questa situazione sia provvisoria e che non possa allineare il suo regolamento interno alla medesima.

TERZA PARTE: RELAZIONI DELL'ACC ALL'INTERNO E AL DI FUORI DELLA STRUTTURA SCHENGEN E DEL CONSIGLIO

I.1. Relazioni con la Commissione delle libertà pubbliche del Parlamento europeo

Dal 1997 l'ACC ha proposto alla Presidenza della Commissione delle libertà pubbliche del Parlamento europeo di presentarle la sua relazione annuale. Una serie di esemplari della stessa sono stati inviati ogni anno a questa Commissione del Parlamento europeo. Il Presidente dell'ACC è stato invitato ad un'audizione dedicata all'"Unione europea e alla protezione dei dati" svoltasi il 22 e 23 febbraio 2000. Ha così potuto illustrare il ruolo dell'ACC e i suoi principali risultati. L'ACC si compiace per tale iniziativa del Parlamento europeo che risponde al suo desiderio di trasparenza e d'informazione.

I.2. Relazioni con il Gruppo centrale e il Comitato esecutivo

Prima dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea, il Gruppo centrale aveva accettato di associare l'ACC alle attività sullo studio preliminare della rete SIRENE fase II e sul SIS I+. L'ACC doveva in tal modo accertarsi che il sistema futuro comprendesse specifiche tecniche che consentissero di esercitare i controlli previsti dalla Convenzione. Dal marzo 1999, l'ACC non è stata più informata sullo stato dei lavori di integrazione dei cinque paesi nordici nel SIS né sugli sviluppi tecnici in preparazione (SIS I+ e SIS II).

Dall'integrazione di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, ciascuno dei Presidenti successivi dell'ACC ha avuto l'occasione di incontrare in modo informale un rappresentante della Presidenza di turno. Il primo incontro ha avuto luogo sotto Presidenza finlandese e verteva su un progetto di segretariato comune alle autorità di controllo comuni del Terzo Pilastro mentre il secondo si è svolto sotto Presidenza portoghese e riguardava la valutazione del livello di protezione dei dati di carattere personale nei paesi nordici.

I.3. Commissione permanente di applicazione della Convenzione

Il Comitato esecutivo ha istituito nel 1998 una commissione di visita incaricata di verificare la corretta applicazione della Convenzione da parte degli Stati Schengen. La Germania è stata il primo paese a ricevere le visite di detta Commissione. Uno dei gruppi di visita appositamente istituiti ha proceduto ad una serie di verifiche presso il SIRENE Germania e sui terminali SIS. Tali verifiche hanno riguardato aspetti connessi con gli articoli 126 e seguenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, materie per le quali è competente l'autorità di controllo nazionale.

Non essendo stati associati a tale visita né l'ACC né i rappresentanti del garante tedesco per la protezione dei dati, l'ACC ha insistito presso la Presidenza del Gruppo centrale affinché rappresentanti dell'autorità di controllo tedesca potessero accompagnare detta commissione di visita durante tutta la sua missione. Il Gruppo centrale ha respinto questa richiesta nella riunione del 19 febbraio 1999. Ha tuttavia rilevato che il Presidente dell'ACC poteva assistere al colloquio previsto tra l'autorità di controllo tedesca e il gruppo di visita.

Si pone attualmente un problema analogo per quanto riguarda la visita dei paesi nordici, destinata a verificare se questi soddisfino le condizioni preliminari stabilite dalla Convenzione per consentirne l'applicazione nel loro territorio. Questa potrebbe infatti aver luogo alla fine del 2000.

Il Presidente dell'ACC ha inviato una lettera il 21 marzo 2000 al Presidente del Comitato dell'articolo 36 nella quale ha constatato che uno dei gruppi di visita ha affrontato aspetti relativi alla protezione dei

dati. Ha rammentato le competenze dell'ACC e ha chiesto, per evitare doppioni, che i risultati dei lavori di questo Gruppo siano trasmessi all'ACC. Questa deve infatti adottare una decisione sul rispetto delle condizioni preliminari in materia di protezione dei dati da parte dei paesi nordici, prima dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel loro territorio. Il Presidente del Comitato dell'articolo 36 ha incontrato il 10 aprile il Presidente dell'ACC e ha espresso il suo accordo a che la relazione del gruppo di visita sulla sicurezza dei dati e il SIS nei paesi nordici sia trasmessa all'ACC non appena approvata dal gruppo di lavoro del Consiglio da cui il gruppo di visita dipende.

I.4. Posizione del Regno Unito e dell'Irlanda

Questi due paesi sono gli unici due dell'Unione europea che non applicano a tutt'oggi l'acquis di Schengen.

L'articolo 4 del protocollo Schengen offre la possibilità al Regno Unito e all'Irlanda, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, di chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.

Benché l'ACC non sia stata associata ai lavori in corso sulla partecipazione di questi paesi all'acquis di Schengen, essa rileva che il Regno Unito si è avvalso di tale disposizione nel 1999 e, su tale base, applicherà in parte l'acquis di Schengen, in particolare il SIS. Il progetto di decisione prevede che il regime in materia di protezione dei dati della Convenzione Schengen sarà applicabile al Regno Unito nella misura in cui questo paese applicherà l'acquis di Schengen. Allo stato attuale del fascicolo, solo l'articolo 96 della Convenzione dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione.

QUARTA PARTE : REAZIONI DELLE AUTORITÀ SCHENGEN ALLA RELAZIONE ANNUALE DELL'ACC

A parte le risposte del Gruppo centrale sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione e del Comitato dell'articolo 36 sul parere relativo all'usurpazione di identità e sulla sicurezza degli uffici SIRENE, l'ACC non ha più ricevuto risposte complementari a quella contenuta nella relazione del Gruppo centrale del 1998. Questa relazione indica lo stato delle riflessioni dei gruppi di lavoro sui pareri dell'ACC o, per alcuni di essi, il seguito riservato.

Nella relazione si nega che l'ACC abbia una competenza in materia di armonizzazione delle prassi nazionali, quando una tale competenza è riconosciuta dall'articolo 115, paragrafo 3 della Convenzione e si indica che non esiste l'obbligo di dare esecuzione alle raccomandazioni dell'ACC.

Dallo stato dei lavori riportato in allegato emerge che numerosi pareri dell'ACC sollevano problemi tecnici che non possono essere risolti o potranno essere risolti solo mediante un rinnovo del SIS.

QUINTA PARTE: IL FUTURO DELL'ACC NEL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE

I sistemi d'informazione in Europa sono in continua evoluzione. Il sistema d'informazione Schengen sarà tra breve applicato nei 15 paesi, la Convenzione Europol è entrata in vigore e la sua autorità di controllo funziona, anche il Sistema d'informazione doganale e il sistema Eurodac saranno tra breve operativi. Il nuovo interesse del Parlamento europeo e la consapevolezza da parte dei cittadini dell'importanza dei garanti del corretto funzionamento di tali organi dovrebbero consentire di raggiungere rapidamente una soluzione globale, che permetta loro di funzionare armoniosamente.

SESTA PARTE: ALLEGATI

1. I COMPITI DELL'ACC PREVISTI DALLA CONVENZIONE

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione hanno attribuito all'ACC il compito principale di controllare l'unità di supporto tecnico del SIS, compito che solo questa può realizzare (articolo 115, comma 2). Spetta inoltre all'ACC formulare pareri e vigilare sull'armonizzazione delle prassi o delle dottrine nazionali.

Alla luce della sua composizione e delle sue attribuzioni, l'ACC è un'entità indipendente dalla struttura Schengen che gode di veri poteri di autorità come quelli risultanti dal controllo del C.SIS (accesso, verifica di legalità, elaborazione di relazioni).

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen precisa i compiti dell'ACC:

formula un parere in caso di disaccordo tra due Parti contraenti in merito all'esistenza di un errore di diritto o di fatto in una segnalazione. In tal caso, l'ACC deve essere obbligatoriamente adita dalla Parte contraente che non è all'origine della segnalazione (articolo 106, comma 3);

analizza le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere nell'utilizzo del SIS; esamina i problemi che possono sorgere durante il controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti;

esamina i problemi che possono porsi nell'esercizio del diritto di accesso al sistema;

su un piano più generale, l'ACC elabora proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni ai problemi esistenti (articolo 115, comma 3);

elabora relazioni che vengono trasmesse alle autorità alle quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali (articolo 115, comma 4);

viene informata delle misure particolari adottate da ogni Parte contraente per assicurare la protezione dei dati in occasione della loro trasmissione a servizi situati al di fuori del territorio delle Parti contraenti (articolo 118, comma 2).

Per quanto riguarda gli scambi di informazioni non riguardanti il SIS:

può, su richiesta delle Parti contraenti, formulare un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione dell'articolo 126 relativo al trattamento dei dati trasmessi, al di fuori del SIS, in applicazione della Convenzione (articolo 126, comma 3, lettera f);

può, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 126, formulare un parere in caso di trasmissione di dati provenienti da un archivio non automatizzato e di inserimento di dati in un tale archivio (articolo 127, comma 1).

2. PARERE E RACCOMANDAZIONI DELL'ACC NEL PERIODO 1999-2000

Parere supplementare sull'usurpazione di identità

UNIONE EUROPEA
AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE SCHENGEN

Bruxelles, 15 febbraio 2000 (24.02)
(OR. en)

SCHAC 2505/1/00
REV 1

LIMITE

PARERE dell'Autorità di controllo comune
al: Comitato dell'articolo 36
n. doc. prec.: SCHAC 2513/99

Oggetto: Proposta del Comitato dell'articolo 36 per una soluzione del problema dell'usurpazione di identità nel Sistema d'informazione Schengen

ANTEFATTI

Nei casi di sostituzione di persone, in alcuni paesi le segnalazioni relative alle persone che hanno usurpato l'identità altrui vengono inserite nel SIS sotto il nome della persona la cui identità è stata sostituita.

In altre parole, il sistema contiene segnalazioni in cui l'identità non corrisponde, né de facto né de jure, alla vera identità della persona ricercata e l'identità della persona che è stata sostituita è inserita nel SIS senza che ciò le sia stato preventivamente notificato.

Alcuni Stati sono favorevoli ad una procedura secondo la quale i dati di carattere personale relativi alle persone la cui identità è stata sostituita dovrebbero essere immediatamente cancellati, mentre altri sostengono che la segnalazione contenente l'identità usurpata dovrebbe essere mantenuta anche se la persona la cui identità è stata erroneamente inserita nel SIS ne richiedesse la cancellazione: l'argomento da essi addotto a sostegno della loro tesi è la necessità di trovare il responsabile.

L'ACC ha esaminato i problemi derivanti dall'usurpazione di alias da parte di persone oggetto di una segnalazione nel SIS, tenendo conto dei principi che regolano la protezione dei dati di cui alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Nel parere n. 98/2 sull'introduzione nel Sistema d'informazione Schengen di segnalazioni sulle persone la cui identità è stata usurpata (SCH/Aut-cont(97) 42 REV 2), l'ACC ha ribadito i diritti e i principi fondamentali in materia di protezione dei dati. Il parere, trasmesso all'ex "Gruppo centrale" e al Comitato esecutivo Schengen nel febbraio 1998, è stato inoltre integrato nella relazione annuale dell'ACC per il 1997-1998.

L'ex "Gruppo centrale" Schengen ha inviato una risposta provvisoria all'ACC nel marzo 1999 (SCH/C(99) 21), mentre il Comitato dell'articolo 36 ha risposto, formulando proposte, nel novembre 1999 (SCHAC 2513/99).

PROPOSTA DEL COMITATO DELL'ARTICOLO 36

La proposta del Comitato dell'articolo 36 prevede una soluzione provvisoria per il SIS I + e una soluzione definitiva per il SIS II.

Entrambe le soluzioni prevedono l'inserimento nel SIS di dati supplementari.

Nella soluzione SIS I + viene introdotto un nuovo codice "3" nei record dei ricercati ("Wanted Persons Records"). Oltre alle soluzioni tecniche, vengono proposte misure supplementari. I SIRENE nazionali elaboreranno i dati relativi alle persone la cui identità è usurpata. Se una persona viene controllata tramite il SIS e si verifica un "hit", questo dato consentirà all'autorità di controllo della polizia e alla persona controllata di chiarire che non si tratta della persona ricercata. Secondo questa proposta i dati di una persona la cui identità è usurpata possono essere elaborati dai SIRENE solo previo accordo esplicito della persona in questione.

Nella soluzione SIS II i dati della persona la cui identità è usurpata sono inseriti nel SIS.

OSSERVAZIONI DELL'ACC

In linea generale, l'ACC desidera esprimere il proprio convincimento che una soluzione favorevole alle persone interessate sarà infine raggiunta.

Quanto all'applicazione delle soluzioni, essa pone l'accento sul principio della proporzionalità applicato al problema dell'usurpazione di identità: non tutte le segnalazioni giustificano l'inserimento di alias di terze persone la cui identità è stata usurpata.

Soluzione SIS I +

Le proposte misure supplementari a livello di SIRENE sono possibili solo se il diritto nazionale consente ad un ufficio SIRENE di elaborare i dati. Inoltre, tale elaborazione da parte degli uffici SIRENE dovrebbe essere consentita soltanto con l'accordo libero ed esplicito della persona la cui identità è usurpata o su specifica richiesta della persona coinvolta.

Soluzione SIS II

È stato chiesto un parere all'ACC sulla legittimità dell'inserimento nel SIS dei dati di una persona la cui identità è usurpata. A questo proposito l'ACC ha dichiarato quanto segue: l'articolo 94 contiene un elenco dei dati che possono essere elaborati nel SIS. L'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) elenca dati quali cognome, nome e alias eventualmente registrati separatamente. I dati relativi ad un alias possono includere anche le informazioni necessarie per stabilire chi sia il legittimo titolare dell'identità (ad esempio il nuovo numero di passaporto di tale persona).

Tenuto conto del fatto che i dati possono essere registrati solo se sono necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100, l'elaborazione dei dati relativi al legittimo titolare di un'identità che sia stata usurpata è consentita solo nella misura in cui ciò sia necessario per determinare se la persona sottoposta al controllo è la persona segnalata.

PARERE DELL'ACC SULLE SOLUZIONI SIS I + E SIS II

A complemento del suo precedente parere (Parere 98/2, SCH/Aut-cont(97) 42 REV 2), sottolinea quanto segue:

Entrambe le soluzioni dovrebbero consentire l'elaborazione dei dati relativi alle persone la cui identità è stata usurpata solo previo libero ed esplicito accordo delle stesse o dietro specifica richiesta della persona coinvolta.

Devono inoltre essere previste altre misure, quali ad esempio la possibilità di integrare il passaporto con un ulteriore documento che attesti che il titolare non è la persona che usurpa l'identità. Solo in questo modo le persone coinvolte e il paese responsabile avranno la possibilità di scegliere liberamente le soluzioni a loro più adatte.

La scelta delle misure supplementari sarà necessaria anche quando il diritto nazionale non consente di applicare la soluzione proposta per il SIS I+.

Parere supplementare sull'archiviazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione

UNIONE EUROPEA
Autorità di controllo comune
SCHENGEN

Bruxelles, 11 ottobre 1999
(OR. F) SCHAC 2505/99

LIMITE**RACCOMANDAZIONE**

dell'Autorità di controllo comune Schengen

n. doc. prec.: SCH/Aut-cont (99) 17 (SN 3243/99)

Oggetto: Conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione

L'Autorità di controllo comune ha approvato e trasmesso agli organi esecutivi di Schengen il parere relativo alla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione (parere n. 98/1 del 3 febbraio 1998, SCH/Aut-cont (97) 55, 2a rev.).

Il parere, approvato in dicembre sulla base della nota del Comitato di orientamento (SCH/OR.SIS (98) 130) previo esame del Gruppo di lavoro Sirene, è stato comunicato all'ACC il 13 gennaio 1999.

Nel parere n. 98/1 del 3 febbraio 1998 l'ACC ha sottolineato quanto segue:

"...

a) i dati possono essere forniti ed utilizzati soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni (artt. 102, 1° comma e 94, 1° comma CSCH). Una deroga a tale principio generale è ammessa soltanto se giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica dello Stato, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave (art. 102, 3° comma CSCH);

b) qualsiasi utilizzo dei dati non conforme ai commi da 1 a 4 dell'art. 102 sarà considerato uno sviamento di finalità (art. 102, 5° comma);

c) in conformità dell'articolo 112 CSCH, i dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati forniti;

d) questi principi si applicano, nel quadro di un'interpretazione integrativa della Convenzione, a ogni tipo di trattamento dell'informazione relativo a segnalazioni contenute nel Sistema d'Informazione Schengen o basato sulle stesse."

L'Autorità di controllo comune ha ritenuto pertanto che si dovessero adottare le seguenti misure:

a) in caso di soppressione di una segnalazione ai fini della ricerca di persone, ciascuna Parte contraente Schengen, in conformità dell'art. 112 CSCH, è tenuta a cancellare tale segnalazione e a distruggere senza indugio la corrispondente documentazione,

b) le autorità Schengen devono procedere ad una revisione del Manuale SIRENE allo scopo di cancellare le disposizioni contrarie di cui al suo punto 2.1.3 lett. b).”

Nel parere del Comitato di orientamento “SIS” si afferma, in sintesi, che non è possibile accettare la posizione dell’ACC per le seguenti ragioni:

- la rapida distruzione di tutta la documentazione relativa ad una segnalazione è incompatibile con il corretto sviluppo e follow-up del dossier;
- la distruzione di tutte le informazioni relative ad un hit renderebbe praticamente impossibile proseguire il follow-up dell’hit e stabilire nessi con il dossier. Ciò si verificherebbe, in particolare, in caso di estradizione in quanto il trasferimento della persona interessata può richiedere settimane, o addirittura mesi;
- i dossier devono essere conservati al fine di regolare eventuali successivi contenziosi;
- i dossier conservati dai SIRENE non devono sottostare alla stessa procedura di quella prevista dall’articolo 112 CSCH;
- le segnalazioni cancellate devono essere conservate per un anno ai fini della protezione dei dati personali (articolo 113 CSCH). Senza documentazione relativa a tali segnalazioni non è possibile verificare i dati cancellati.

Non essendo prevista alcuna disposizione legale espressa per la conservazione della documentazione stessa, in materia si applica il diritto nazionale che varia da Stato a Stato.

L’ACC mantiene la posizione adottata nel parere n. 98/1 e rileva quanto segue:

1. L’eventuale utilizzazione di dati contenuti nei dossier conservati presso gli uffici SIRENE ai fini di controllo o di supporto tecnico o ai fini della costituzione di nuovi dossier di natura penale o di altra natura potrebbe costituire uno sviamento di finalità. Ciò appare possibile alla luce della nota del Comitato di orientamento che ammette l’utilizzazione dei dossier per altri fini, violando il principio di finalità.
2. I principi di trattamento dell’informazione da parte degli uffici SIRENE - compreso il periodo di conservazione dei dati personali - devono rispettare il disposto dell’art. 112 della Convenzione di Schengen ed applicarsi in conformità dei principi sanciti dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981, che tutti gli Stati sono tenuti ad osservare (art. 126, 1° comma della Convenzione di Schengen). Non solo l’art. 112 CSCH si applica agli uffici Sirene, ma anche la Convenzione obbliga tutti gli Stati partner a soddisfare i requisiti di finalità e di conservazione limitata alla finalità per la quale la segnalazione è stata effettuata (art. 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa).
3. L’esistenza di un sistema di controllo ad avvenuta cancellazione di una segnalazione (i cui tempi sono definiti dalla CSCH) non giustifica la conservazione del corrispondente dossier senza un limite temporale.
4. Parimenti, non devono essere conservati dossier relativi a segnalazioni cancellate per assicurare un ipotetico procedimento amministrativo o giudiziario. Tale criterio renderebbe possibile la conservazione pressoché illimitata dei dossier.

Il parere dell’ACC mirava essenzialmente ad armonizzare le diverse situazioni esistenti in ciascuno Stato.

L’ACC riafferma la necessità che gli uffici Sirene applichino il principio di finalità nel quadro del trattamento delle informazioni complementari. Tali informazioni complementari confluiscono nel sistema comune e sono soggette alle regole e ai principi della Convenzione (p.es. sicurezza, finalità, conservazione).

L’ACC è del parere che sia necessario ricercare una soluzione armonizzata.

L’ACC insisterà presso le autorità di controllo nazionali affinché tali regole siano applicate in base a criteri comuni ed uniformi.

3. QUADRO DEI PARERI DELL'ACC E REAZIONI DEGLI ORGANI ESECUTIVI E TECNICI

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Controllo del C.SIS (marzo 1994) e parere del 18 maggio 1994	- Vigilare sul trasporto e sulla conservazione del back-up dei dati. - Migliorare l'affidabilità dei collegamenti tra il C.SIS e gli N.SIS. - Garantire una separazione fisica tra le apparecchiature del C.SIS e quelle del Ministero dell'Interno francese situate nello stesso edificio.	- La Francia ha adottato le misure ritenute più adeguate. - Il 4 marzo 1998, in occasione di una visita al C.SIS da parte del Gruppo centrale e del presidente dell'ACC, sono stati presentati alcuni lavori di adattamento del sito.	Stando alle informazioni in possesso dell'ACC questi lavori non sono stati realizzati.
Parere del 22 febbraio 1995 sul fondamento giuridico degli uffici SIRENE	Poiché la Convenzione non prevede una base giuridica per l'esistenza degli uffici SIRENE, tale base va creata modificando la Convenzione o modificando in modo armonizzato le legislazioni nazionali.	Il 27 giugno 1996, il Gruppo centrale ha ritenuto che la base giuridica esiste, che i metodi di lavoro, la struttura e lo statuto formale degli uffici SIRENE sono disciplinati dal diritto interno degli Stati Schengen e che le autorità di controllo nazionali garantiscono il controllo del funzionamento del SIS e degli uffici SIRENE e provvedono all'informazione dell'ACC.	Quindici mesi dopo essere stato adito, il Gruppo centrale respinge l'argomentazione dell'ACC.
Visita di controllo al C.SIS del mese di ottobre 1996: Raccomandazione n. 1	Vigilare sull'identità degli archivi delle Parti contraenti.	Definizione di una nuova procedura di raffronto dei dati che non evidenzia più le differenze riscontrate dall'ACC	Le differenze continuano ad esistere, ma non sono più evidenziate
Raccomandazione n. 2	Procedere ad una certificazione ITSEM/ITSEC del sistema informatico ed applicare le misure di sicurezza raccomandate o garantire almeno il livello di sicurezza previsto.	- Impossibilità di realizzare a posteriori la certificazione del sistema attuale. - Impossibilità di attivare le funzioni di tracciatura.	Il Gruppo centrale dichiara che non è possibile procedere alla certificazione del sistema attuale.

	Contenuto	Attività	Osservazioni
<i>segue:</i> Raccomandazione n. 2		- Le specifiche tecniche definite nell'ambito della procedura di appalto per il rinnovo del C.SIS prevederanno che ogni componente del nuovo sistema debba obbligatoriamente essere conforme ai criteri ITSEC e alla norma 4-C2/E2. I sistemi saranno certificati o potranno esserlo su richiesta degli Stati Schengen.	Il futuro sistema potrà essere certificato.
Raccomandazione n. 3	Ridurre il numero di "super utenti" del C.SIS che usufruiscono di un accesso privilegiato al sistema che consente loro di accedere a qualsiasi archivio registrato nel sistema informatico, di modificarne il contenuto e di cancellare qualsiasi traccia del loro intervento.	- Il personale del C.SIS è oggetto di severissime procedure di assunzione e di controllo di sicurezza. - Nelle specifiche dei nuovi sistemi sarà prevista una ripartizione precisa dei compiti di gestione affinché le funzioni possano essere attribuite sulla base di tali compiti. - Questa misura dovrebbe permettere di ridurre il numero di "super utenti" necessari.	L'ACC ha constatato, nel 1999, che il numero di "super utenti" è stato ridotto.
Raccomandazione n. 4	Attivare le funzioni di tracciatura che consentono di verificare a posteriori le azioni effettuate dai vari utenti, a prescindere dal loro profilo. Gestione e trasporto dei supporti magnetici Ricorrere sistematicamente alla cifratura in caso di registrazione dei dati su supporto magnetico per fini di trasporto o stoccaggio. L'ACC ha in effetti constatato che le misure di sicurezza adottate dagli Stati Schengen nella gestione e nel trasporto dei supporti magnetici sui quali sono registrati i dati SIS sono insufficienti. Rifiutare l'accesso al SIS da parte degli Stati Schengen che non applicano ancora la Convenzione.	Le specifiche tecniche definite nell'ambito della procedura di appalto per il rinnovo del C.SIS prevederanno che le ditte offerenti dovranno indicare le risorse supplementari necessarie perché i criteri di prestazione del sistema siano rispettati in caso di attivazione delle funzioni di tracciatura. Le specifiche prevedono inoltre che siano realizzati test con le funzioni di tracciatura attivate, allo scopo di verificare che il sistema operativo sia in grado di funzionare anche con le funzioni di tracciatura attivate. Le specifiche tecniche e l'offerta selezionata saranno trasmesse all'ACC perché questa possa prendere posizione.	

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Raccomandazione n. 5	Gestione e trasporto dei supporti magnetici Ricorrere sistematicamente alla cifratura in caso di registrazione dei dati su supporto magnetico per fini di trasporto o stoccaggio. L'ACC ha in effetti constatato che le misure di sicurezza adottate dagli Stati Schengen nella gestione e nel trasporto dei supporti magnetici sui quali sono registrati i dati SIS sono insufficienti.	Gli esperti del PWP hanno esaminato nel 1998 una soluzione che consiste nel trasmettere dati cifrati on-line. Questa soluzione consentirebbe una protezione equivalente a quella delle trasmissioni tra C.SIS e N.SIS ed eviterebbe i rischi di smarrimento, furto o sostituzione.	
Parere del 7 marzo 1997 sul progetto pilota relativo ai veicoli rubati, formulato su invito del Gruppo centrale del 10 febbraio 1997	Rifiutare l'accesso al SIS da parte degli Stati Schengen che non applicano ancora la Convenzione. L'ACC ha ricordato che le disposizioni della Convenzione autorizzano l'accesso al SIS dei soli Stati che applicano la Convenzione stessa. Ha tuttavia indicato che tali paesi potevano essere associati al progetto mediante meccanismi di cooperazione bilaterale o multilaterale disciplinati dalle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati e assoggettati al controllo delle autorità di controllo nazionali. Alla data di realizzazione del progetto, l'Austria, l'Italia e la Grecia non applicavano ancora la Convenzione.	Il progetto pilota è stato portato avanti evitando che gli Stati che non applicavano la Convenzione avessero accesso ai dati. I meccanismi di cooperazione bilaterale o multilaterale proposti dall'ACC hanno consentito di associare questi paesi al progetto pilota.	
Parere del 7 marzo 1997 sul progetto di accordo sulle infrazioni stradali	Richiamare nel testo dell'accordo le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.	Il gruppo di lavoro competente ha adattato il progetto come richiesto dall'ACC.	

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Parere 97/1 del 22 maggio 1997 sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni SIS (per consentire il trasporto delle copie verso le rappresentanze diplomatiche e consolari, articolo 118, 2° comma della Convenzione)	Vigilare sulla sicurezza durante il trasporto delle copie. Provvedere alla registrazione di almeno il 10% delle consultazioni di questi supporti per consentire alle autorità di controllo di verificare se tali consultazioni erano autorizzate. Poiché l'uso di copie non aggiornate può recare pregiudizio ai diritti del cittadino, in attesa della creazione di un sistema di consultazione diretta, gli Stati membri debbono procedere a verifiche supplementari in tempo reale per garantire l'attualità di una segnalazione che figura su una copia ed accettare la propria responsabilità in caso di rilascio di un visto ad una persona segnalata nel SIS dopo duplicazione dei dati.	Nel 1998 la questione era ancora allo studio del Comitato di orientamento SIS.	
Parere 98/1 sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione Parere supplementare dell'11 ottobre 1999	Procedere alla distruzione fisica dei dossier relativi ad una segnalazione dopo cancellazione della stessa. Modificare in questo senso il Manuale SIRENE.	Il 13 gennaio 1999, il Gruppo centrale ha trasmesso all'ACC la risposta del gruppo di lavoro competente, stando al quale la conservazione dei dossier è disciplinata dal diritto nazionale. Il Comitato dell'articolo 36 ha confermato l'analisi del Gruppo centrale e invita il Gruppo "SIRENE" ad adeguare, se necessario, il manuale SIRENE.	

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Parere 98/2 sulla segnalazione nel SIS di persone vittime di un'usurpazione di identità Parere supplementare del 15 febbraio 2000	Adottare una soluzione che consenta di indicare che si tratta di un'identità usurpata al fine di tutelare i diritti della vittima di tale usurpazione di identità.	Al momento non è ancora stata trovata una soluzione al problema. Il SIS II dovrebbe consentire di risolvere il problema. Nel mese di marzo 1998, il Gruppo centrale ha annunciato che esisteva una decisione in materia.	Il problema dovrebbe essere risolto entro il 2000.
Parere 98/3 sulle eventuali relazioni tra il SIS e il progetto di sistema "ASF - veicoli rubati" (Automated Search Facility) di Interpol Parere 98/4 sulla registrazione delle consultazioni ai sensi dell'articolo 103 della Convenzione Parere 98/5 sull'accesso al SIS da parte degli uffici della motorizzazione	Non autorizzare la trasmissione di dati personali dal SIS verso Stati non Schengen Rispettare le regole comuni per garantire che sia registrato il 10% delle consultazioni del SIS.	Il Gruppo centrale ha seguito il parere dell'ACC. Il Gruppo centrale non ha seguito il parere dell'ACC ritenendo che la questione è di competenza degli Stati membri.	
	Rifiutare l'accesso al Sistema d'informazione Schengen da parte degli uffici della motorizzazione. L'ACC considera tuttavia che l'accesso è ammissibile nei casi in cui l'ufficio della motorizzazione soddisfa le condizioni di competenza e di finalità previste dalla Convenzione ed è in grado di applicare le misure di sicurezza di cui all'articolo 118 della Convenzione stessa.		

4. PER MEMORIA

ORGANI COMPETENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre all'ACC, mantenuta dopo l'integrazione di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, gli organi e gruppi di Schengen sono stati sciolti e le loro competenze ripartite fra i gruppi del Consiglio. L'acquis di Schengen è ora trattato e sviluppato nell'ambito della Direzione generale H del Consiglio, responsabile per il settore della giustizia e degli affari interni.

Il Comitato esecutivo era, con l'ACC, l'unico organo istituito dalla convenzione. Aveva il compito generale di vigilare alla corretta applicazione della Convenzione e disponeva di una serie di competenze specifiche (articolo 131), esercitate ora dal Consiglio dei Ministri.

Il Gruppo centrale Schengen non aveva esistenza legale, ma aveva assunto una grande importanza sul piano pratico quale interlocutore dei gruppi e effettuava la preparazione dei fascicoli prima che fossero sottoposti al Comitato esecutivo. Tale ruolo è ora esercitato dal Comitato dell'articolo 36 e dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti.

Il SIS costituisce uno strumento totalmente nuovo nell'Unione europea, in quanto il Consiglio non disponeva di alcun gruppo di lavoro in tale settore. È stato quindi creato nell'ambito della Direzione generale H un nuovo settore "SIS" per accogliere i gruppi Schengen competenti in materia.

L'organigramma figura in allegato.

Obiettivi ed architettura del Sistema D'INFORMAZIONE Schengen

Il Titolo IV della Convenzione è interamente dedicato al Sistema d'informazione Schengen (SIS). L'articolo 93 della Convenzione precisa che il SIS "avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato, e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione".

Le informazioni registrate nel sistema

L'articolo 94 elenca limitativamente le categorie di dati che possono essere registrati nel sistema. Gli articoli da 95 a 100 precisano i motivi che giustificano l'inserimento delle segnalazioni. Le categorie di dati riguardano le persone, gli oggetti e i veicoli.

• **Per quanto riguarda le persone**, nel sistema possono essere inseriti cognome e nome, alias, segni fisici particolari, obiettivi ed inalterabili, indicazione eventuale del fatto che la persona è armata o violenta e linea di condotta da eseguire in caso di individuazione della persona in questione.

È vietato menzionare informazioni dette "sensibili" quali la razza, le opinioni politiche, la confessione religiosa o altre convinzioni nonché informazioni relative allo stato di salute o la vita sessuale.

Le finalità che giustificano l'inserimento di una segnalazione nel SIS sono le seguenti:

a. A prescindere dalla cittadinanza della persona:

- arresto per fini di estradizione (articolo 95);
- ricerca in caso di scomparsa, ricerca di minori o di persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente (articolo 97);
- arresto ai fini di comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria, anche in qualità di testimone, nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà (articolo 98);
- sorveglianza discreta e controllo specifico ai fini della repressione di reati penali o della prevenzione di minacce gravi per la sicurezza dello Stato (articolo 99).

b. Per gli stranieri, ossia chiunque non sia cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee (v. definizione all'articolo 1, 6° comma):

- non ammissione nel territorio a seguito di un provvedimento amministrativo o giudiziario adottato nel rispetto delle regole procedurali nazionali o fondato su un rischio per l'ordine pubblico e la sicu-

rezza pubblica o la sicurezza nazionale o sul fatto che lo straniero in questione abbia violato la normativa nazionale relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri (articolo 96).

• **Per quanto riguarda gli oggetti**, nel sistema possono essere inseriti solo dati relativi al nome del proprietario di veicoli, armi da fuoco, documenti e banconote rubati, sottratti o smarriti, ricercati per fini di sequestro o di prova nell'ambito di un procedimento penale (articolo 100).

• **Per quanto riguarda i veicoli**, possono essere registrati dati relativi a quei veicoli ricercati per fini di sorveglianza discreta o di controllo specifico (articolo 99 già citato). Questa categoria permette di registrare informazioni relative al conducente e ai passeggeri del veicolo sorvegliato.

Destinatari delle informazioni

Gli articoli 92 e 101 della Convenzione precisano che le autorità designate dalle Parti contraenti possono accedere, mediante consultazione automatizzata o non automatizzata:

- all'insieme dei dati inseriti nel SIS in occasione dei controlli di frontiera e degli accertamenti e di altri controlli di polizia e di dogana effettuati all'interno del territorio in conformità del diritto nazionale;
- alla sola categoria di segnalazioni per fini di non ammissione in caso di rilascio di visti e permessi di soggiorno e di amministrazione degli stranieri nel quadro delle disposizioni della Convenzione relative alla circolazione degli stranieri.

L'elenco delle autorità abilitate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS deve essere comunicato al Comitato esecutivo (articolo 101, 4° comma).

Architettura del Sistema d'informazione Schengen

Diversi articoli del Titolo IV prescrivono il rispetto di diverse misure di ordine tecnico ma la descrizione generale del sistema figura all'articolo 92.

Il Sistema d'informazione Schengen (SIS) si compone di una sezione nazionale (N.SIS) presso ogni Parte contraente e di un'unità di supporto tecnico (C.SIS) istituita e mantenuta in comune, la cui responsabilità incombe alla Repubblica francese.

L'unità di supporto tecnico ha sede a Strasburgo ed ha il compito di rendere materialmente identico il contenuto di tutti gli N.SIS. A tal fine, il C.SIS contiene un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi nazionali mediante la trasmissione di informazioni on-line.

La trasmissione dei dati avviene nel rispetto dei protocolli e delle procedure definiti in comune dalle Parti contraenti per l'unità di supporto tecnico.

L'articolo 118, 4° comma prevede le misure di sicurezza necessarie per l'unità di supporto tecnico. Tali misure sono identiche a quelle richieste per ogni N.SIS (articolo 118, 1°, 2° e 3° comma).

GLI UFFICI SIRENE

Gli uffici SIRENE (Supplementi d'informazione richiesti per l'ingresso nazionale) sono una creazione degli Stati parte non esplicitamente prevista dalla Convenzione.

In ogni Stato Schengen, l'ufficio SIRENE è stato incaricato di procedere, sulla base del SIS, allo scambio di informazioni supplementari e funge da intermediario nelle consultazioni tra i vari Stati sulla condotta da adottare in caso di esecuzione di una segnalazione.

Compiti e attività degli uffici SIRENE sono concretamente definiti in un manuale comune detto "Manuale SIRENE". Il loro ruolo consiste essenzialmente nel procedere a consultazioni preliminari alla creazione di segnalazioni, a scambi di informazioni, al controllo delle segnalazioni multiple e alla definizione di ordini di priorità.

Le autorità di controllo nazionali sono competenti a verificare il livello di sicurezza dei rispettivi uffici